

DICHIARAZIONI

La detrazione per le spese per addetti all'assistenza personale

di Luca Mambrin

Ai sensi del **comma 1, lettera i- *septies***, dell'**articolo 15 del Tuir**, dall'imposta linda può essere **detratto** un importo pari al **19%** delle **spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale** nei casi di **non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana**. È possibile fruire della detrazione solo se il **reddito complessivo** del contribuente dichiarante non supera **40.000 euro** ed entro un **limite massimo di spesa di euro 2.100**.

Secondo le indicazioni fornite nella **circolare n. 2/E/2005** sono considerati *“non autosufficienti al compimento degli atti della vita quotidiana”* i soggetti che non sono in grado, ad esempio, di:

- **assumere alimenti;**
- **espletare le funzioni fisiologiche e provvedere all'igiene personale;**
- **deambulare;**
- **indossare gli indumenti.**

Inoltre, può essere considerata non autosufficiente anche la persona che necessita di **sorveglianza continuativa**; lo stato di non autosufficienza può essere indotto dalla ricorrenza anche di una sola delle condizioni sopra richiamate e **deve risultare da certificazione medica**. Inoltre la stessa circolare precisa che l'agevolazione non compete per le spese di assistenza sostenute a beneficio di soggetti come, ad esempio, i bambini quando la **non autosufficienza non si ricollega all'esistenza di patologie**.

Come detto la detrazione per le spese per addetti all'assistenza personale va calcolata su un **limite complessivo di spesa pari ad euro 2.100** ed è attribuita solo **se il reddito complessivo del contribuente**, compresi eventuali redditi derivanti dalla locazione di fabbricati assoggettati a cedolare secca, **non supera euro 40.000**.

La detrazione spetta per le spese sostenute **dal contribuente per addetti alla propria assistenza personale** e per le spese sostenute anche per altri familiari di cui all'articolo 433 del cod. civ.; **non è necessario che il familiare sia fiscalmente a carico del contribuente. Non è necessario**, inoltre, che **il familiare non autosufficiente conviva con il soggetto che sostiene l'onere**.

Il limite di 2.100 euro deve essere considerato con riferimento al **singolo contribuente** a prescindere dal numero dei soggetti cui si riferisce l'assistenza; inoltre, nel caso in cui più **familiari** abbiano sostenuto spese per assistenza riferite allo stesso familiare, il **limite massimo di 2.100 euro dovrà essere ripartito tra coloro che hanno sostenuto la spesa**.

Per poter fruire della detrazione le spese sostenute nell'anno devono risultare da **idonea documentazione**, che può anche consistere in una **ricevuta debitamente firmata, rilasciata dall'addetto all'assistenza**.

Tale documentazione deve contenere:

- gli **estremi anagrafici e il codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento**;
- gli **estremi anagrafici e il codice fiscale del soggetto che presta l'assistenza**;
- se la spesa è sostenuta in favore di un familiare, **nella ricevuta devono essere indicati anche gli estremi anagrafici e il codice fiscale del familiare**.

L'Agenzia delle entrate nella **circolare n. 10/E/2005** ha precisato, poi, che la detrazione può essere attribuita anche alle spese sostenute per l'assistenza personale prestata ad **un soggetto non autosufficiente ricoverato presso una casa di cura e di ricovero**: è necessario tuttavia che i **corrispettivi** per l'assistenza personale siano **certificati distintamente rispetto a quelli riferibili alle altre prestazioni fornite dall'istituto**.

Ancora, nella successiva **circolare n.17/E/2006** è stato precisato che la **detrazione compete anche nel caso in cui l'assistenza personale sia resa da parte di cooperative di servizi**. In tale circostanza la documentazione rilasciata dalla cooperativa deve contenere:

- gli **estremi anagrafici ed il codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento**;
- i **dati identificativi della cooperativa stessa**;
- le **informazioni specifiche circa la natura del servizio reso**.

Nel modello **730/2016** (o nel modello Unico PF 2016) tali spese vanno indicate nei righi **E8 – E12** (o RP8 - RP14) utilizzando il **codice “15”** da indicare nella casella “*codice spesa*” e nella colonna 2 il relativo importo, nel limite massimo di euro 2.100; l'importo **massimo** della detrazione spettante sarà pari ad euro $2.100 \times 19\% = \text{euro } 399,00$.

E8	ALTRE SPESE	vedi elenco Codici spesa nella Tabella delle istruzioni	CODICE SPESA		,00